

STATUTO

LOGOS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GALLARATE VA VIA XX
SETTEMBRE 6

Numero REA: VA - 278421

Codice fiscale: 03316660962

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-05-2010 - Statuto completo	2
--	---

	disposizioni relative alla società per azioni, adottando il	
	nuovo testo di statuto che viene trascritto integralmente qui	
	di seguito:	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Articolo 1	
	Denominazione	
	E' costituita una società cooperativa denominata	
	"LOGOS Società cooperativa sociale"	
	Articolo 2	
	Sede	
	La società ha sede nel Comune di Gallarate.	
	Essa potrà istituire sedi secondarie, rappresentanze e filia-	
	li sia in Italia che all'Estero, nei modi e termini di Legge.	
	Il trasferimento dell'indirizzo della società nell'ambito	
	dello stesso Comune è di competenza degli amministratori.	
	Articolo 3	
	Domicilio dei soci	
	Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i loro rap-	
	porti con la società si intende eletto, a tutti gli effetti	
	di Legge, nel luogo indicato nel libro dei soci.	
	La società è tenuta ad aggiornare il predetto libro con le	
	indicazioni comunicate dai soci con lettera raccomandata,	
	ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la pro-	

	va dell'avvenuto ricevimento, ed in tutti gli altri casi pre-	
	visti dalla Legge.	
	Articolo 4	
	Durata	
	La durata della società è stabilita fino al giorno 31 (tren-	
	tuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere proro-	
	gata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	TITOLO II	
	NORME APPLICABILI	
	Articolo 5	
	Leggi speciali e norme sulla società per azioni	
	Alla Cooperativa si applicano, ai sensi degli articoli 2520 e	
	2519 comma 1 del Codice Civile:	
	a) le norme delle Leggi speciali che regolano il tipo di coo-	
	perativa in oggetto e l'attività corrispondente all'oggetto	
	sociale, ed in particolare le disposizioni della Legge 8 no-	
	vembre 1991 n.381 in tema di cooperative sociali, nonchè, in	
	quanto compatibili con la suddetta Legge, le norme relative	
	al settore in cui la cooperativa stessa opera;	
	b) in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le	
	norme del Codice civile relative alle società cooperative;	
	c) per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del	
	Codice Civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sul-	
	la società per azioni.	
	La cooperativa è di diritto organizzazione non lucrativa di	

	utilità sociale (Onlus), ai sensi dell'articolo 10, comma 8,	
	del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.	
	Articolo 6	
	Mutamento delle norme applicabili	
	Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, il numero	
	dei soci cooperatori divenga inferiore a quello stabilito	
	dalla Legge, lo stesso dovrà essere reintegrato nel termine	
	massimo di un anno.	
	In alternativa la cooperativa - qualora i soci cooperatori	
	rimanenti siano almeno tre e tutti persone fisiche - potrà	
	decidere, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la	
	modifica del presente statuto con l'adozione delle norme del-	
	la società a responsabilità limitata.	
	In tal caso, i soci astenuti o dissenzienti hanno diritto di	
	recesso.	
	In mancanza, trascorso il termine di un anno di cui sopra, la	
	società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	TITOLO III	
	Regime della mutualità	
	Articolo 7	
	La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi del-	
	l'art.1, lettera a) della Legge 8 novembre 1991 n.381 e del-	
	l'art.2520 comma 2 del Codice Civile, avvalendosi, nello	
	svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavora-	
	tive dei soci cooperatori, ancorchè non in via prevalente e	

	con lo scopo di procurare beni e servizi di particolare rile-	
	vanza sociale a soggetti appartenenti a particolari catego-	
	rie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni	
	del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed al-	
	l'oggetto sociale.	
	Consequentemente, la cooperativa è considerata, indipendente-	
	mente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del Codice Civi-	
	le, cooperativa a mutualità prevalente.	
	TITOLO IV	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 8	
	Definizione dello scopo e attività mutualistica	
	La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza	
	fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio	
	- sanitari ed educativi, di cui all'art.1, lettera a), della	
	Legge 8 novembre 1991 n.381.	
	Il tutto con l'obbiettivo di conseguire finalità di solida-	
	rietà sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disa-	
	giate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria,	
	dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e	
	formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambi-	
	ni, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il	
	profilo morale, sociale e materiale e per prevenire, ridurre	

	e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emargi-	
	nazione e di disagio sociale.	
	Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti a terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'età o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato.	
	La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, pertanto lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attività lavorativa a favore della cooperativa, continuità di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci.	
	La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici, società, associazioni, consorzi, il tutto strumentale al con-	

	seguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale e	
	nei limiti consentiti dalla Legge; essa può aderire ad asso-	
	ciazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del	
	movimento cooperativo.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio delle parità di trattamento.	
	Articolo 9	
	Oggetto	
	La cooperativa, con riferimento al proprio scopo mutualistico,	
	ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha	
	per oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con Enti	
	Pubblici e Privati in genere, le seguenti attività socio-sa-	
	nitarie e/o educative ed in particolare:	
	- l'assistenza domiciliare anche infermieristica o fisiotera-	
	pica agli anziani, portatori di handicap, all'infanzia, agli	
	infermi e alle altre persone svantaggiate;	
	- l'attività per il recupero delle persone svantaggiate;	
	- la gestione di asili nido (anche micronido, centri per	
	l'infanzia, nido famiglia, tempo per le famiglie), scuole ma-	
	terne e per l'istruzione dell'obbligo, case vacanze, centri	
	ricreativi diurni anche in lingua straniera e comunità allog-	
	gio anche per minori, nonché l'organizzazione di corsi di re-	
	cupero e di incontri di orientamento scolastico;	
	- l'organizzazione di attività culturali, ricreative, forma-	
	tive, di animazione, sociali e turistiche a favore di minori,	

	famiglie e anziani presso centri culturali, biblioteche o	
	luoghi attrezzati, tra cui l'attività di "informa-giovani";	
	- la gestione di ritrovi, sale letture e proiezioni, palestre	
	e altri luoghi di incontro a favore di minori, famiglie e an-	
	ziani;	
	- la gestione di centri di attività educative anche in lingua	
	straniera, attività extrascolastiche, attività integrative,	
	assistenze scolastiche ad personam, percorsi od interventi di	
	tipo pedagogico, assistenze pre/post scolastiche, alla mensa	
	e sui mezzi di trasporto, attività di animazione e ludico	
	sportive a favore di minori;	
	- la gestione di attività educative e preventive nei confron-	
	ti del disagio, sia sul territorio che presso il domicilio o	
	presso centri appositi (centri sociali, centri di aggregazio-	
	ne giovanili e simili);	
	- la gestione di servizi nell'ambito clinico e sociale per i	
	servizi di "Tutela Minori" e delle attività a questa correla-	
	te, tra cui le attività connesse al "diritto di visita" e le	
	azioni anche nell'ambito dell'affido familiare (ricerca, for-	
	mazione, comunicazione);	
	- la gestione di percorsi ed iniziative di promozione del be-	
	nessere e del protagonismo giovanile, tra cui interventi nel-	
	le scuole, sviluppo dei Consigli Comunali di ragazzi e ragaz-	
	ze, serate a tema, ecc.;	
	- la gestione di centri di accoglienza, case di riposo, cen-	

	tri di riabilitazione e centri socio educativi a favore di	
	persone svantaggiate;	
	- le attività ausiliarie, complementari e di assistenza ai	
	servizi socio-assistenziali ed educativi, tra cui la forma-	
	zione e la supervisione specifica.	
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente statuto, potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti	
	locali o organismi Pubblici o Privati, interessati allo svi-	
	luppo della cooperazione.	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa al-	
	l'oggetto sociale e comunque finalizzata al perseguimento de-	
	gli scopi sociali, nonchè compiere tutte le operazioni im-	
	prenditoriali e contrattuali ritenute necessarie od utili per	
	la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia diret-	
	tamente che indirettamente, attinenti al medesimo. La coope-	
	rativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici ne-	
	cessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, nei	
	limiti ed ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. La	
	cooperativa può aderire ad un gruppo paritetico ai sensi	
	dell'art. 2545-septis del codice civile. Per il raggiungimen-	
	to degli scopi indicati la cooperativa è altresì impegnata ad	
	integrare in modo permanente o secondo contingenti opportu-	

	nità la propria attività con quella di altri enti cooperati-	
	vi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizza-	
	zioni frutto dell'associazionismo cooperativo.	
	TITOLO V	
	SOCI	
	Articolo 10	
	Soci e categorie di soci	
	a) Soci cooperatori.	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato, ma non può esse-	
	re inferiore al minimo previsto dalla Legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capa-	
	cità di agire e che abbiano maturato una capacità professio-	
	nale coerente con lo scopo mutualistico e con l'attività eco-	
	nomica svolta e comunque coloro che possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali, nonchè le persone giuridiche	
	nei limiti sotto specificati.	
	Possono essere soci cooperatori:	
	1) soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo	
	un compenso, vale a dire persone fisiche che possiedono i ne-	
	cessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi socia-	
	li, mettendo a disposizione le proprie capacità professiona-	
	li, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro	
	disponibile, precisandosi che, ai sensi dell'art.10 della	
	Legge n.381/1991, alle cooperative istituite ai sensi della	

	presente Legge non si applicano le disposizioni di cui alla	
	Legge 23 novembre 1939 n.1815;	
	2) soci volontari, quali definiti dalla Legge n.381/1991 di-	
	sponibili a prestare la propria attività gratuitamente, e-	
	sclusivamente per fini di solidarietà.	
	Essi non hanno diritto ad alcun compenso e non vengono versa-	
	ti a loro favore contributi assistenziali e previdenziali, ad	
	eccezione di quelli per l'assicurazione obbligatoria contro	
	gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla ba-	
	se di parametri stabiliti dalla cooperativa per tutti i soci.	
	Essi partecipano attivamente nella cooperativa, hanno diritto	
	di voto in assemblea e possono essere eletti negli organi so-	
	ciali.	
	I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del	
	libro dei soci; il loro numero non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Nella gestione dei servizi previsti dall'art.1 comma 1 lette-	
	ra a) della Legge 381/91, da effettuarsi in applicazione dei	
	contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le presta-	
	zioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura	
	complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di im-	
	piego di operatori professionali previsti dalle disposizioni	
	vigenti.	

	3) le persone giuridiche pubbliche o private, nei cui statuti	
	sia previsto, ai sensi dell'art.11 della Legge n.381/1991, il	
	finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative	
	sociali.	
	Non possono in ogni caso divenire soci cooperatori coloro che	
	esercitano in proprio, o che comunque amministrano imprese in	
	concorrenza con quella della cooperativa.	
	La valutazione circa l'effettiva concorrenza è rimessa al-	
	l'organo amministrativo, in sede di decisione sull'istanza di	
	ammissione degli aspiranti soci; esso terrà conto, ai fini di	
	tale situazione concorrenziale, della situazione di mercato	
	in cui opera la cooperativa, delle dimensioni imprenditoriali	
	degli aspiranti soci e di ogni altra opportuna circostanza;	
	b) soci speciali di cui all'art. 15 del presente statuto;	
	c) soci finanziatori di cui all'art. 22 del presente statuto	
	fanno parte di questa categoria anche i soci sovventori di	
	cui al medesimo art. 22 del presente statuto.	
	Ogni socio è iscritto alla relativa sezione del libro soci in	
	base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	I soci appartenenti alle distinte categorie costituiscono se-	
	parate categorie di soci, anche agli effetti degli articoli	
	2376, 2540 e 2542 del Codice Civile.	
	Articolo 11	
	Elementi tecnici o amministrativi	
	Possono essere soci, nel numero strettamente necessario al	

	buon funzionamento della cooperativa, le persone fisiche che	
	svolgano, all'interno della stessa, attività tecnica o ammi-	
	nistrativa funzionale al conseguimento dell'oggetto sociale e	
	siano quindi dotate delle relative competenze.	
	Ai suddetti elementi tecnici o amministrativi, che non in-	
	staurano rapporti mutualistici con la società e non devono	
	quindi possedere i requisiti richiesti per l'ammissione dei	
	soci cooperatori, si applicano le altre disposizioni del pre-	
	sente statuto relative ai soci cooperatori, in quanto compa-	
	tibili.	
	Articolo 12	
	Ammissione	
	L'ammissione in qualità di socio cooperatore è finalizzata	
	allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e al-	
	l'effettiva partecipazione del socio cooperatore all'attività	
	d'impresa della cooperativa; a tal fine, può farsi luogo ad	
	ammissione solo nella misura in cui la cooperativa sia in	
	grado, anche in relazione alla propria capacità economica, ed	
	alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo, di	
	soddisfare il bisogno mutualistico del socio cooperatore,	
	senza con ciò sacrificare il servizio mutualistico a favore	
	dei soci preesistenti.	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta contenente:	
	- l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza,	

	luogo e data di nascita. Nel caso di persona giuridica, dovrà	
	indicare i dati sociali ed il nominativo delle persone dele-	
	gate a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa;	
	- l'indicazione della categoria di soci alla quale intende a-	
	derire;	
	- eventuale attività lavorativa svolta e quella che si propo-	
	ne di svolgere, che deve essere in ogni caso congrua con	
	l'oggetto sociale della cooperativa;	
	- il numero di azioni che intende sottoscrivere, che non	
	dovrà comunque essere mai inferiore a quello stabilito dallo	
	statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli orga-	
	ni sociali e non potrà essere superiore ai limiti massimi	
	previsti dalla Legge;	
	- dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo	
	statuto ed i regolamenti della cooperativa (con approvazione	
	specifica delle clausole onerose del regolamento mutualisti-	
	co, ai sensi dell'art.1341 del Codice Civile), e di non eser-	
	citare in proprio o amministrare imprese identiche o affini a	
	quella della cooperativa;	
	- dichiarazione di essere in possesso dei requisiti soggetti-	
	vi previsti dalla Legge e dal presente statuto e di non svol-	
	gere attività concorrente o in contrasto con quella della co-	
	operativa.	
	Il consiglio di amministrazione, entro tre mesi dalla rice-	
	zione della domanda, decide sull'accoglimento della stessa	

	con delibera motivata.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato ed annotata a cura degli amministratori nel libro dei	
	soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il con-	
	siglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni	
	la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal	
	caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla co-	
	municazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pro-	
	nunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima suc-	
	cessiva convocazione. Nel caso di deliberazione difforme da	
	quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenu-	
	to a recepire quanto stabilito dall'assemblea con delibera-	
	zione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assem-	
	blea stessa.	
	Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di	
	bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	I compiti dell'organo amministrativo, relativi alla procedura	
	di ammissione dei soci cooperatori, non possono costituire	
	oggetto di delega.	
	Articolo 13	
	Versamento quota sociale	
	Ottenuta l'ammissione, il socio deve sottoscrivere il numero	
	di azioni dichiarate sulla domanda di ammissione, il cui im-	
	porto del valore nominale potrà oscillare da un minimo di Eu-	

	ro 25,00 al limite massimo consentito dalle leggi vigenti.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo delle azioni, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.	
	Il versamento relativo alle azioni sottoscritte deve essere	
	effettuato in contanti al momento dell'ammissione oppure	
	nei tempi e con le modalità previste dal regolamento interno.	
	Il conferimento può essere eseguito anche con beni in natura.	
	La qualità di socio risulterà esclusivamente dal libro soci.	
	Articolo 14	
	Diritti e doveri	
	I soci hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti	
	dalla Legge.	
	I soci sono tenuti all'osservanza dello statuto, degli eventuali	
	regolamenti interni, nonché delle deliberazioni degli	
	organi sociali;	
	sono altresì tenuti a versare, in conseguenza dell'ammissione	
	e con le modalità previste dal presente statuto, la quota di	
	capitale sottoscritta e l'eventuale sovrapprezzo.	
	Tutti i soci delle categorie a) e b) dell'art.10 dello statuto	
	sono tenuti a mettere a disposizione le loro capacità professionali	
	e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività	
	svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la cooperativa stessa, così come altresì previsto	
	rispetto ai soci cooperatori sub a) nell'ul-	

	teriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze del-	
	la cooperativa. I soci hanno diritto di esaminare il libro	
	dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazione	
	dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. Quan-	
	do almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo ri-	
	chieda, ovvero almeno un ventesimo quando la cooperativa ha	
	più di tremila soci, gli stessi hanno inoltre diritto ad esa-	
	minare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del con-	
	siglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del	
	comitato esecutivo, se esiste. L'esercizio di quest'ultimo	
	diritto è possibile attraverso esame che deve essere svolto	
	da un rappresentante, eventualmente assistito da un profes-	
	sionista di sua fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in	
	mora o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con	
	la società.	
	Articolo 15	
	Socio speciale	
	L'organo amministrativo può deliberare, coerentemente con le	
	finalità e con i requisiti previsti dal presente statuto e	
	nei limiti previsti dall'art. 2527 c.c., l'ammissione di nuo-	
	vi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione	
	dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di	

	amministrazione può ammettere alla categoria dei soci specia-	
	li coloro che debbano completare o integrare la loro forma-	
	zione professionale in ragione del perseguimento degli scopi	
	sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e	
	lungo periodo della cooperativa. Nel caso di cui alla lettera	
	b) del comma 1, il consiglio di amministrazione può ammettere	
	alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di	
	concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di	
	medio e lungo periodo della cooperativa. La delibera di am-	
	missione del consiglio di amministrazione, in conformità con	
	quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'as-	
	setto produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni che il socio speciale deve sottoscrivere al mo-	
	mento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50	
	per cento di quello previsto per i soci operatori.	
	Ai soci speciali può essere erogato il rimborso, previsto	
	dall'articolo 30, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inse-	
	ramento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento	

	del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci. Il socio appartenente alla categoria specia-	
	le non può essere eletto nel consiglio di amministrazione	
	della cooperativa. I soci speciali non possono esercitare i	
	diritti previsti dall'articolo 2545-bis del codice civile. Il	
	periodo di permanenza del socio nella categoria speciale è	
	considerato periodo di prova a tutti gli effetti. I soci spe-	
	ciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e	
	dall'articolo 17 del presente statuto o con semplice comuni-	
	cazione con le modalità previste nel periodo di prova. Il re-	
	cesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il	
	rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere	
	esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di	
	formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e	
	dall'articolo 18 del presente statuto. Alla data di scadenza	
	del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è	
	ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci coo-	
	operatori a condizione che, come previsto dal regolamento e	
	dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri	
	inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli	

	qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia ri-	
	spettato gli impegni di partecipazione all'attività economica	
	della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il consiglio di	
	amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio prestatore all'interessato, secondo le moda-	
	lità e con gli effetti previsti dall'articolo 12. In caso di	
	mancato rispetto dei suddetti livelli, il consiglio di ammi-	
	nistrazione può deliberare il provvedimento di esclusione nei	
	confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità	
	previste dall'articolo 18. Il periodo di prova non può essere	
	ripetuto e non potrà comunque essere superiore a cinque anni.	
	I soci ammessi alla categoria speciale dei soci cooperatori	
	in prova non possono in ogni caso superare la quota di un	
	terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	Articolo 16	
	Cause cessazione partecipazione	
	I soci cessano di partecipare alla società per recesso, deca-	
	denza, esclusione, per causa di morte o cessazione delle e-	
	ventuali persone giuridiche.	
	Articolo 17	
	Recesso del socio cooperatore	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio cooperatore:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	

	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Spetta al consiglio di Amministrazione constatare, entro	
	sessanta giorni se ricorrono i motivi che, a norma della Leg-	
	ge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i	
	presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori	
	devono darne immediata comunicazione al socio che, entro ses-	
	santa giorni dal ricevimento della comunicazione, può attiva-	
	re le procedure di mediazione e conciliazione di cui al suc-	
	cessivo articolo 52 del presente statuto.	
	Articolo 18	
	Esclusione	
	L'esclusione è pronunciata dal consiglio d'amministrazione,	
	oltre che sui casi espressamente previsti dall'art. 2533 c.c.	
	contro i soci:	
	a) che non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto	
	e dei regolamenti o alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	b) che pur dopo formale diffida si rifiutino di partecipare	
	ai lavori dell'impresa sociale;	
	c) che partecipano in imprese analoghe ed in concorrenza con	
	quella sociale;	
	d) che si rendano colpevoli di reati comuni o che arrechino	

	danno e discredito alla società con le proprie azioni e di-	
	chiarazioni;	
	e) che abbiano subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	f) che abbiano subito un provvedimento di licenziamento con	
	le modalità previste per il periodo di prova durante il pe-	
	riodo di permanenza nella categoria speciale;	
	g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	biscano un provvedimento di licenziamento per motivi disci-	
	plinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	i) che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompa-	
	tibilità previste dall'articolo 10, senza la prevista auto-	
	rizzazione del Consiglio di amministrazione;	
	l) che non hanno eseguito il pagamento delle quote dovute;	
	m) che per un periodo di 4 anni non abbiano avuto con la coo-	
	perativa scambi mutualistici, e non abbiano manifestato alcun	
	interesse alla partecipazione alla società.	
	La comunicazione dell'esclusione, con i relativi motivi, deve	
	avvenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro	
	le deliberazioni di esclusione il socio entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione, può attivare, in via preferenziale le	

	procedure di mediazione e conciliazione dell'art. 52 o, come	
	opzione secondaria la procedura dell'art. 2533 del Codice Ci-	
	vile.	
	Articolo 19	
	Risoluzione ulteriore rapporto di lavoro	
	Salvo diversa e motivata decisione del consiglio di ammini-	
	strazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del	
	socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rap-	
	porto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 8.	
	Articolo 20	
	Liquidazione a seguito di recesso o esclusione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso del capitale da essi effettivamente versato aumentato	
	dell'eventuale rivalutazione ai sensi dell'articolo 7 della	
	legge 59/92, e ristorno a norma dell'art. 30, la cui liquida-	
	zione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite im-	
	putabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del	
	rapporto sociale.	
	La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approva-	
	zione del bilancio stesso. La liquidazione o il rimborso	
	della frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ri-	
	storno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli	

	interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.	
	Articolo 21	
	Morte del socio	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimbor-	
	so delle azioni da lui effettivamente versate e rivalutate si	
	matura nella misura e con le modalità previste dal precedente	
	articolo.	
	TITOLO VI	
	SOCI FINANZIATORI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI	
	Articolo 22	
	Soci finanziatori	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo V del presen-	
	te Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci fi-	
	nanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.	
	Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori discipli-	
	nati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché	
	le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e	
	6 della stessa legge n. 59/92.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo,	
	ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei soci prestatori, in quanto compatibili con la	
	natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di	
	incompatibilità.	
	Articolo 23	

	Imputazione a capitale	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una	
	specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.	
	A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il	
	fondo per il potenziamento aziendale costituito con i confe-	
	rimenti dei sovventori, di cui al successivo art.31 del pre-	
	sente Statuto.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da a-	
	zioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 cia-	
	scuna.	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori	
	dovranno essere effettuati almeno al venticinque per cento	
	all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini	
	da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.	
	Articolo 24	
	Trasferimento azioni	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori pos-	
	sono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento del consiglio di amministrazione.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve	
	comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acqui-	
	rente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60	
	giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di manca-	

	to gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	
	intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indi-	
	carne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio	
	sarà libero di vendere al proposto acquirente. Salva contra-	
	ria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione	
	dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione delle azioni	
	di socio sovventore e delle azioni di partecipazione coope-	
	rativa, non può trasferire i titoli ai soci ordinari.	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'art. 2346, comma 1.	
	Articolo 25	
	Modalità di emissione delle azioni e diritti amministrativi	
	dei soci finanziatori	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straor-	
	dinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo com-	
	plessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del dirit-	
	to di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autoriz-	
	zazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stes-	
	so, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441	
	cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci	
	ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà	
	essere specificata su proposta motivata degli amministratori.	
	Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti	
	il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione all'im-	

	porto delle riserve divisibili di cui al successivo articolo	
	31 (patrimonio), lettera e), ad esse spettante, l'eventuale	
	termine minimo di durata del conferimento e la misura dei di-	
	ritti patrimoniali ovvero amministrativi attribuiti ai por-	
	tatori delle azioni stesse.	
	A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti	
	proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. A ciascun	
	socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più	
	di cinque voti.	
	Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qua-	
	lità di sottoscrittori di strumenti finanziari.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori uni-	
	tamente ai soci sovventori, non devono superare il terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si su-	
	peri tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricon-	
	dotti automaticamente entro la misura consentita, applicando	
	un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portato.	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che	
	essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di	
	almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente	
	nonchè di un liquidatore in caso di scioglimento della coope-	
	rativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei voti	

	spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione	
	dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci	
	finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale catego-	
	ria di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purchè	
	(unitamente ai soci sovventori) non superiore ad un terzo dei	
	complessivi membri dell'organo.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fi-	
	ni del collocamento dei titoli.	
	Articolo 26	
	Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori	
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ri-	
	partizione degli utili nella misura stabilita dalla delibera-	
	zione dell'assemblea straordinaria di cui all'articolo 25	
	comma 1. Qualora sia attribuito, il privilegio deve essere	
	corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non	
	remunerare le azioni dei soci cooperatori. A favore dei soci	
	sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa il	
	privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti	
	percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci	
	cooperatori stabilita dall'Assemblea ordinaria dei soci. La	
	remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori,	
	in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a	
	due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla	
	lettera a) dell'articolo 2514 c.c.	

	La delibera di emissione di cui all'articolo 25 comma 1, può	
	stabilire in favore delle azioni destinate ai soci finanzia-	
	tori l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a	
	riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra	
	capitale conferito dai soci finanziatori medesimi e patrimo-	
	nio netto. La riduzione del capitale sociale in conseguenza	
	di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle	
	azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita	
	che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei	
	soci cooperatori; rimane fermo quanto disposto dal comma 9	
	dell'art. 5 della Legge 59/1992. In caso di scioglimento del-	
	la Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto	
	di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a	
	quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore, fermo	
	in ogni caso il diritto di prelazione nel rimborso del capi-	
	tale per l'intero valore nominale delle azioni di partecipa-	
	zione cooperativa previsto dal comma 8 dell'art. 5 della Leg-	
	ge n.59/1992.	
	Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà	
	conto sia del valore nominale, sia della quota parte di ri-	
	serve divisibili; rimangono fermi i vincoli previsti dal-	
	l'art.2514 lettera c) c.c., nei confronti dei soci cooperato-	
	ri ancorchè finanziatori.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci	
	finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso	

	il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di i-	
	scrizione nel libro soci o sia decorso il maggior termine mi-	
	nimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in	
	sede di emissione delle azioni.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso del-	
	le azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli	
	artt. 2437-bis e seguenti c.c., per un importo corrispondente	
	al valore nominale e alla quota parte di riserve divisibili	
	ad esse spettanti, rimangono fermi i vincoli previsti dal-	
	l'art.2514 lettera c) c.c.	
	Articolo 27	
	Azioni di partecipazione cooperativa	
	Con deliberazione dell'assemblea ordinaria la Cooperativa può	
	adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate	
	allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto	
	stabilito dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Coopera-	
	tiva può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche	
	al portatore se interamente liberate, prive del diritto di	
	voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore	
	contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto	
	risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato	
	presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte	

	in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai	
	lavoratori dipendenti della Cooperativa. Alle azioni di par-	
	tecipazione cooperativa spettano i privilegi patrimoniali	
	stabiliti dal precedente art. 26.	
	Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria	
	dei soci, sono determinate le modalità attuative delle proce-	
	dure di programmazione di cui al presente articolo. L'assem-	
	blea speciale degli azionisti di partecipazione determina le	
	modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina	
	del rappresentante comune. Il rappresentante comune degli a-	
	zionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e	
	chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci,	
	con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'ese-	
	cuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela	
	gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione coo-	
	perativa nei confronti della Società.	
	Articolo 28	
	Diritti di partecipazione assembleare	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei	
	soci mediante votazioni separate. Ricorrendo le condizioni	
	stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci fi-	
	nanziatori sono costituiti in assemblea speciale. L'assemblea	
	speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della	
	Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria,	
	quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta	

	richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nomina-	
	tive della categoria. Le modalità di funzionamento delle as-	
	semblee speciali sono determinate in base a quanto previsto	
	dagli artt. 2363 e seguenti, cod. civ., in quanto compatibili	
	con le successive disposizioni degli articoli seguenti del	
	presente Statuto.	
	Articolo 29	
	Strumenti finanziari di debito	
	Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperati-	
	va può emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e se-	
	guenti, cod. civ.	
	All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo	
	rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme	
	di legge e dal precedente art.28.	
	Articolo 30	
	Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ri-	
	storno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposi-	
	zioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamen-	
	to. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzio-	
	nalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutuali-	
	stici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito	
	regolamento. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei	

	ristorni a ciascun socio:	
	a. in forma di compenso aggiuntivo;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o	
	con l'emissione di nuove azioni di capitale;	
	c. mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui ai	
	precedenti articoli.	
	TITOLO VII	
	Patrimonio sociale	
	Articolo 31	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) da un numero illimitato di azioni dei soci prestatori,	
	ciascuna del valore di Euro 25,00; il valore complessivo del-	
	le azioni detenute da ciascun socio non può essere inferiore	
	nè superiore ai limiti di Legge;	
	2) dalle azioni dei soci volontari, ciascuna del valore di	
	Euro 25,00;	
	3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di	
	Euro 500,00, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecno-	
	logico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale	
	di cui all'articolo 23 del presente statuto;	
	4) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di	
	Euro 500,00;	
	5) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del	
	valore di Euro 500,00, destinate alla realizzazione di pro-	

	grammi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;	
	b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'ar-	
	ticolo 33 e con il valore delle azioni eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi	
	dei soci deceduti;	
	c. dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del precedente articolo 13;	
	d. dalla riserva straordinaria;	
	e. dalle riserve divisibili (in favore dei soci finanziatori	
	che non siano anche cooperatori), formate ai sensi dell'arti-	
	colo 33;	
	f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle azioni sottoscritte. Le riserve, salva quella di cui	
	alla precedente lettera e), sono indivisibili e, conseguente-	
	mente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori	
	durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scio-	
	gimento. La cooperativa può costituire uno o più patrimoni	
	destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni	
	previste dagli articoli 2447 bis e seg. del codice civile.	
	Rimane in ogni caso esclusa la ripartizione di qualsiasi ri-	
	serva tra i soci cooperatori anche se questi siano nel con-	
	tempo possessori di strumenti finanziari.	

	Articolo 32	
	Caratteristiche delle azioni cooperative	
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione del consi-	
	glio d'amministrazione. Il socio che intenda trasferire le	
	proprie azioni deve darne comunicazione al consiglio di ammi-	
	nistrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autoriz-	
	zazione del consiglio di amministrazione, la cessione può es-	
	sere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di a-	
	zioni detenuto dal socio.	
	Il provvedimento del consiglio di amministrazione deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasfe-	
	rire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrive-	
	re nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stes-	
	so abbia i requisiti previsti dall'articolo 12 del presente	
	statuto.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, il consiglio di ammi-	
	nistrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla	
	entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i	
	successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare	
	le procedure arbitrali di cui all'articolo 52. La società ha	
	facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346,	
	comma 1 c.c.	
	Articolo 33	

	Esercizio sociale, bilancio, ristorni	
	L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio	
	d'amministrazione provvede alla redazione del bilancio, pre-	
	vio esatto inventario, da compilarsi in conformità ai princi-	
	pi di legge. Il bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo com-	
	ma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal consiglio di am-	
	ministrazione in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-	
	zione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità	
	previste dal precedente articolo 30 e, successivamente sulla	
	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella pre-	
	vista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura del 3%;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della leg-	
	ge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito	

	dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutuali-	
	stici;	
	e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanzia-	
	tori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti	
	e secondo le modalità stabilite dagli articoli 26 e 27 del	
	presente statuto;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alla lettera e) dell'art. 31.	
	In presenza di azioni emesse in favore di soci finanziatori,	
	qualora deliberi la ripartizione dei ristorni ai soci coope-	
	ratori, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare	
	la destinazione degli utili di cui alla precedente lettera e).	
	Gli importi destinati all'incremento delle riserve aventi na-	
	tura indivisibile e al Fondo mutualistico debbono essere su-	
	periori a quelli destinati alla remunerazione del capitale	
	sociale, alla costituzione ed incremento delle riserve divi-	
	sibili ed all'erogazione del ristorno.	
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, è consentita	
	solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui	
	alle precedenti lettere a), b) ed f).	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità	
	mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve	
	di natura indivisibile ed il contributo al Fondo mutualistico.	
	TITOLO VIII	
	Governance, assemblea della società cooperativa	

	ed organi di controllo	
	Articolo 34	
	Tipologia dell'amministrazione ed organi societari	
	Sono organi della cooperativa:	
	a. l'assemblea dei soci;	
	b. il Consiglio di Amministrazione;	
	c. il Collegio dei Sindaci (se richiesto dalla legge).	
	Articolo 35	
	Convocazione assemblea ordinaria	
	Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordina-	
	rie e straordinarie, sia presso la sede sociale sia altrove	
	purchè nel territorio della Repubblica Italiana, mediante av-	
	viso, da affiggere presso la sede, contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la	
	prima. L'avviso deve altresì essere comunicato tramite lette-	
	ra raccomandata a.r. o mediante altro mezzo idoneo ad assicu-	
	rare la prova dell'avvenuto ricevimento, quale a titolo esem-	
	plificativo fax/e-mail, a ciascun socio avente diritto di vo-	
	to e al rappresentante comune di ciascuna categoria di stru-	
	menti finanziari privi del diritto di voto, almeno 15 giorni	
	prima dell'adunanza.	
	Il consiglio di amministrazione può in aggiunta a quella sta-	
	bilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pub-	
	blicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di	

	convocazione delle assemblee.	
	L'assemblea deve essere convocata nei successivi trenta gior-	
	ni quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle ma-	
	terie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un	
	decimo dei soci; qualora il consiglio di amministrazione non	
	vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di con-	
	trollo.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa nell'ipo-	
	tesi di cui all'art.2367 terzo comma c.c.	
	Articolo 36	
	Assemblea ordinaria	
	L'assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio, destina gli utili e delibera sui ri-	
	storni;	
	2) provvede alle relative nomine e revoche dei componenti il	
	consiglio di amministrazione nonché all'eventuale nomina dei	
	sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e, ove ri-	
	chiesto, del soggetto deputato al controllo contabile, fatta	
	comunque salva la riserva a favore dei possessori di strumen-	
	ti finanziari;	
	3) determina la misura dei compensi da corrisondersi agli	
	amministratori, ai sindaci ed al soggetto deputato al con-	
	trollo contabile;	
	4) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex	

	art. 2409 bis, se nominato;	
	5) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le	
	maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;	
	6) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte	
	dal consiglio di amministrazione, in adunanza appositamente	
	convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convoca-	
	zione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di	
	pronuncia assembleare;	
	7) delibera, all'occorrenza, piani di crisi aziendale con	
	previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposi-	
	zioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti in	
	materia;	
	8) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dal-	
	la legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere	
	l'attività imprenditoriale della cooperativa;	
	9) delibera l'emissione di azioni di partecipazione coopera-	
	tiva prevista dal Titolo VI del presente statuto;	
	10) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecno-	
	logico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	11) delibera le procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale appro-	
	vandone annualmente, in sede di approvazione del bilancio,	
	gli stati di attuazione, previo parere dell'assemblea specia-	
	le dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa;	
	12) delibera sull'adesione a gruppi cooperativi paritetici;	

	13) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla Legge o dallo statuto.	
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno nei	
	tempi indicati all'art.33 del presente statuto.	
	Articolo 37	
	Assemblea straordinaria	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei	
	liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita	
	dalla legge alla sua competenza.	
	Articolo 38	
	Costituzione e validità delle deliberazioni	
	L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente	
	costituita:	
	- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappre-	
	sentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci aventi	
	diritto al voto;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.	
	Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diver-	
	sa deliberazione dell'assemblea. E' altresì ammesso il voto	
	per corrispondenza. Se sono poste in votazione proposte di-	
	verse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti	
	espressi per corrispondenza non si computano ai fini della	

	regolare costituzione dell'assemblea. Per la validità delle	
	deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordina-	
	ria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria	
	la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappre-	
	sentati. Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della	
	società, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in se-	
	conda convocazione, delibererà validamente con il voto favo-	
	revole dei 3/5 dei voti spettanti ai soci presenti o rappre-	
	sentati.	
	Articolo 39	
	Intervento - voto - rappresentanza	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci lavoratori e nel libro dei soci	
	finanziatori da almeno novanta giorni e che non siano in mora	
	nel pagamento delle azioni sottoscritte. Ogni socio lavorato-	
	re ancorchè finanziatore, ovvero sovventore persona fisica ha	
	un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.	
	Per i soci finanziatori e sovventori si applica il precedente	
	articolo 25.	
	Ciascun socio finanziatore diverso dalla persona fisica avrà	
	diritto ad un numero di voti stabilito dall'apposito regola-	
	mento assembleare, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.	
	Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso,	
	essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'in-	
	sieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna as-	

	semblea generale, rimangono in ogni caso fermi i limiti mas-	
	simi di voti esprimibili previsti dall'art.2538 c.c.	
	Articolo 40	
	Deroghe al diritto di voto	
	Per i soci finanziatori si applica l'articolo 25 del presente	
	statuto. Per i soci speciali si applica l'articolo 15 del	
	presente statuto.	
	Articolo 41	
	Delega di voto	
	I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono in-	
	tervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di	
	farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un	
	altro socio avente diritto al voto appartenente alla medesima	
	categoria e che non sia amministratore o sindaco della	
	cooperativa.	
	Ad ogni socio non possono essere conferite più di cinque de-	
	leghe.	
	I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni	
	e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del procura-	
	tore in bianco.	
	Articolo 42	
	Assemblee separate	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'arti-	
	colo 2540 c.c., la cooperativa istituisce le assemblee sepa-	

	rate.	
	Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate	
	nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il ter-	
	mine di preavviso deve essere rispettato per la prima assem-	
	blea separata.	
	Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conse-	
	guentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee	
	separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in Sezio-	
	ni, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano se-	
	di secondarie o unità locali. Tali sezioni potranno essere	
	create anche in zone prive delle strutture suddette, quando	
	per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto	
	opportuno per gli organi della cooperativa. Ciascuna sezione	
	non può essere formata con un numero inferiore a 50 (cinquan-	
	ta) soci. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca	
	al di sotto della soglia sopra stabilita, il consiglio di am-	
	ministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione più	
	vicina. Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'as-	
	semblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano al-	
	le assemblee separate. Ogni assemblea separata delibera sulle	
	materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina	
	i delegati all'assemblea generale, in conformità con i crite-	
	ri stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, nell'as-	
	semblea generale deve essere assicurata la proporzionale rap-	
	presentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separa-	

	te. Tutti i delegati debbono essere soci. Rimane fermo il di-	
	ritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata	
	di assistere all'assemblea generale.	
	Articolo 43	
	Presidenza dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di am-	
	ministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del con-	
	siglio di amministrazione o da persona designata dall'assem-	
	blea stessa con il voto della maggioranza dei presenti. La	
	nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la maggio-	
	ranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non so-	
	cio. Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità del-	
	la costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei	
	presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati	
	delle votazioni.	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto da un Notaio.	
	Articolo 44	
	Amministratori	
	La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio	
	di amministrazione, il quale compie le operazioni necessarie	
	per l'attuazione dell'oggetto sociale. Il consiglio di ammi-	
	nistrazione è composto da 3 (tre) a 11 (undici) membri. Gli	
	amministratori devono essere scelti tra gli appartenenti alle	
	diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che	

	ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in conformità	
	dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da apposito	
	regolamento elettorale. Salvo quanto previsto per i soci fi-	
	nanziatori dall'articolo 25 del presente statuto, l'ammini-	
	strazione della cooperativa può essere affidata anche a sog-	
	getti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori	
	sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indi-	
	cate dai soci cooperatori persone giuridiche. Salvo quanto	
	previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono	
	ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre	
	imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati	
	da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazio-	
	ne della cooperativa. Gli amministratori durano in carica per	
	tre esercizi. Gli amministratori sono revocabili dall'assem-	
	blea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitu-	
	tivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento	
	dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.	
	Articolo 45	
	Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati	
	Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti	
	il presidente, se questi non è nominato dall'assemblea e può	
	eleggere un vice presidente. Il consiglio di amministrazione	
	può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo	
	composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei	
	suoi componenti. Il consiglio di amministrazione può affidare	

	specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato	
	esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i	
	contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonchè i poteri in	
	materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci e	
	altri poteri o decisioni non delegabili secondo quanto previ-	
	sto dalla Legge. Il consiglio di amministrazione deve inoltre	
	deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della	
	decisione siano la remunerazione della prestazione mutuali-	
	stica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto	
	di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione	
	di una partecipazione rilevante in altra società.	
	Il consiglio di amministrazione relaziona, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri se-	
	guiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalen-	
	za mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere	
	per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita tem-	
	poranea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesi-	
	ma relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Articolo 46	
	Convocazione del consiglio di amministrazione e	

	validità della costituzione	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato, sia presso la	
	sede sociale sia altrove purchè nel territorio della Repub-	
	blica Italiana, dal Presidente o da chi ne fa le veci, in	
	tutti i casi previsti dalla Legge nonchè tutte le volte che	
	lo riterrà utile o quando ne sia fatta richiesta da almeno	
	metà dei suoi componenti o dal Collegio sindacale, se	
	nominato.	
	La convocazione viene fatta mediante ogni mezzo idoneo ad as-	
	sicurare la prova dell'avvenuto ricevimento inviato non meno	
	di tre giorni prima dell'adunanza, nell'avviso devono essere	
	indicati la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine	
	del giorno.	
	Le adunanze sono legalmente costituite solo se interviene la	
	maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a	
	maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri.	
	Anche in assenza di formale convocazione saranno tuttavia va-	
	lide le deliberazioni del consiglio di amministrazione quando	
	vi partecipino tutti gli amministratori ed i sindaci effetti-	
	vi ne siano stati informati.	
	Articolo 47	
	Legale rappresentanza	
	La firma e la legale rappresentanza della Società di fronte a	
	terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione nonchè, nei limiti delle deleghe conferite,	

	agli amministratori delegati se nominati.	
	Possono essere nominati procuratori speciali, institori e di-	
	rettori generali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le	
	sue funzioni spettano al Vice Presidente.	
	Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la	
	firma del Vice Presidente fa piena prova dall'assenza per im-	
	pedimento del Presidente.	
	Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Ammini-	
	strazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti	
	e per categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad e-	
	stranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al	
	riguardo.	
	Articolo 48	
	Collegio Sindacale	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'arti-	
	colo 2543, comma 1 c.c., la cooperativa procede alla nomina	
	del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e	
	due supplenti eletti dall'assemblea. Il collegio sindacale è	
	costituito da persone munite dei titoli ritenuti idonei dalla	
	normativa vigente.	
	La nomina di un membro effettivo e di un membro supplente è	
	riservata ai sensi dell'articolo 2543 c.c. ai soci finanzia-	
	tori. L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso. I	
	sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data	

	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibi-	
	li. Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della	
	legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adequatezza dell'as-	
	setto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal-	
	la società e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, i	
	sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche indivi-	
	dualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inol-	
	tre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche	
	con riferimento a società controllate, sull'andamento delle	
	operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare	
	informazioni con i corrispondenti organi delle società con-	
	trollate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo	
	ed all'andamento generale dell'attività sociale. Nell'esple-	
	tamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo,	
	i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie spese	
	possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali	
	tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ine-	
	leggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c.. L'or-	
	gano amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e	
	ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla	

	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art.2409 bis comma 3 c.c.	
	il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ., in	
	tal caso tutti i sindaci devono essere revisori contabili, i-	
	scritti nel registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia.	
	Articolo 49	
	Controllo contabile	
	Nei casi in cui non sia obbligatoria la nomina del collegio	
	sindacale ai sensi dell'art.2543 del Codice Civile il con-	
	trollo contabile è esercitato, ai sensi dell'art.2409 bis,	
	comma 1, del Codice Civile, da un revisore contabile iscritto	
	nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia o	
	da una società di revisione.	
	Il revisore contabile dura in carica tre esercizi.	
	Si applicano gli articoli 2409 ter e seguenti del Codice Ci-	
	vile.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI VARIE	
	Articolo 50	
	Scioglimento della società	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla Legge.	
	Nel caso si verifichi una delle cause di scioglimento, gli	
	amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una	

	corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro	
	delle imprese. Verificata la ricorrenza di una causa di scio-	
	oglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della	
	stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modi-	
	ficazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in	
	merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla ces-	
	sione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di	
	singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari	
	per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il	
	suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione	
	del migliore realizzo. Ai liquidatori potrà essere conferito	
	il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazio-	
	ne della Società.	
	Articolo 51	
	Regolamenti interni	
	Il funzionamento interno della cooperativa sarà disciplinato	
	da Regolamenti interni elaborati dal Consiglio di Amministra-	
	zione e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.	
	Articolo 52	

	Controversie	
	Le controversie inerenti il recesso, la decadenza o l'esclu-	
	sione di singoli soci, comprese quelle inerenti la liquida-	
	zione del capitale sociale effettivamente versato ed even-	
	tualmente rivalutato, nonchè quelle relative alla determina-	
	zione e della corresponsione dei dividendi e/o dei ristorni,	
	sono attribuite in via esclusiva alla cognizione e decisione	
	di un Arbitro Unico da nominarsi, su richiesta della parte i-	
	stante, dal Presidente dell'Associazione nazionale di assi-	
	stenza e rappresentanza riconosciuta ai sensi del D.L.C.P.S.	
	14 dicembre 1947 numero 1577 a cui sia aderente la Cooperati-	
	va ovvero, qualora la Cooperativa non sia aderente ad alcuna	
	Associazione o questa non provveda alla nomina dell'Arbitro	
	entro trenta giorni dalla richiesta dal Presidente del Tribu-	
	nale territorialmente competente in ragione del luogo in cui	
	la società ha la sua sede legale.	
	La sede dell'arbitrato è stabilita dall'Arbitro entro il ter-	
	ritorio della provincia in cui trovasi la sede legale della	
	società, all'occorrenza anche presso la sede della società	
	stessa.	
	La domanda di nomina dell'Arbitro, che deve contenere l'espo-	
	sizione sommaria dei fatti e dell'oggetto del contendere, de-	
	v'essere notificata a cura della parte istante all'organo che	
	dovrà procedere alla nomina dell'Arbitro ed alla controparte	
	a mezzo di atto stragiudiziale nei modi di cui agli artt. 137	

	e seguenti del Codice di procedura civile; una copia della	
	domanda di arbitrato con le relate delle eseguite notifica-	
	zioni dev'essere, senza indugio, depositata dagli Amministra-	
	tori presso il registro delle imprese.	
	L'Arbitro ha facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio	
	nel modo che ritiene più opportuno; in ogni caso:	
	- assegna alle parti i termini per la precisazione delle ri-	
	spettive domande, eccezioni, istanze anche istruttorie e per	
	la produzione di documenti;	
	- assegna alle parti stesse ulteriori termini per il deposito	
	di repliche nonchè, ove la necessità ne sia insorta a seguito	
	ed in dipendenza delle eccezioni, o delle istanze istrutto-	
	rie, o delle produzioni di cui sopra, per la formulazione di	
	ulteriori eccezioni, istanze istruttorie e/o per la produzio-	
	ne di ulteriori documenti.	
	Non si applica la disposizione di cui all'articolo 819, comma	
	primo del Codice di procedura civile.	
	L'Arbitro deve depositare il lodo entro novanta giorni dal-	
	l'accettazione della nomina, salvo che le parti ne concedano	
	la proroga ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 820 del Codi-	
	ce di procedura civile.	
	Il lodo è sempre impugnabile a norma degli articoli 829, pri-	
	mo comma e 381 del Codice di procedura civile.	
	Per quanto qui non espressamente previsto e stabilito, si ap-	
	plicano le disposizioni di cui agli artt. 810 e seguenti del	

	Codice di procedura civile nonchè degli artt. 35 e 36 del	
	D.Lgs. 17 gennaio 2003 numero 5.	
	Le modifiche della presente clausola compromissoria devono	
	essere approvate con delibera assembleare assunta con la mag-	
	gioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci aventi	
	diritto di voto; i soci assenti o dissenzienti possono, entro	
	i successivi 90 giorni, esercitare il recesso.	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sè una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quanto incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione al-	
	l'attività sociale.	
	TITOLO X	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 53	
	Scioglimento anticipato e devoluzione del patrimonio	
	Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ri-	
	corrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del	
	Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la	
	quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello	
	Statuto, decide:	
	a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	

	b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della Cooperativa;	
	c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione,	
	i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla ces-	
	sione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti	
	necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi	
	compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami,	
	in funzione del migliori realizzo.	
	Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà de-	
	voluto nel seguente ordine:	
	a) a rimborso del capitale sociale detenuto dai possessori di	
	azioni di partecipazione cooperativa e dai possessori di	
	strumenti finanziari per l'intero valore nominale eventual-	
	mente rivalutato e, nell'ipotesi in cui non siano anche soci	
	cooperatori, all'assegnazione di un importo il cui valore sia	
	pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi	
	spettanti;	
	b) al rimborso del capitale effettivamente versato dai soci	
	ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.33	
	lettera c);	
	c) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione istituito dalla Lega nazionale delle Coopera-	
	tive e Mutue, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 genna-	
	io 1992, n. 59.	
